



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
(FEASR)



Assessorato
Risorse Agroalimentari
Regione Puglia



MINISTERO DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI



GRUPPO
AZIONE
LOCALE
FIOR
D'OLIVI

GAL FIOR D'OLIVI

La ruralità locale tra innovazione e sviluppo



La Misura 311 del PSR Puglia 2007/2013 Diversificazione in attività non agricole

Azione 1. Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica

Azione 4. Investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali in ambito aziendale, non comprese nell'Allegato I del Trattato.

<p>Campo di applicazione</p>	<p>Il sostegno è previsto per la diversificazione delle attività e del reddito dell'impresa agricola attraverso le seguenti azioni: investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti (azione 1).</p> <p>Investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali in ambito aziendale, non comprese nell'Allegato I del Trattato (azione 4).</p>
<p>Obiettivi e finalità</p>	<p>La finalità del bando è quella di promuovere ed incentivare interventi di diversificazione delle attività agricole attraverso i seguenti obiettivi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualificare e accrescere l'offerta agrituristica; • realizzare spazi aziendali attrezzati, per la trasformazione, esposizione e vendita di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato.
<p>Localizzazione degli interventi</p>	<p>Il bando è finalizzato unicamente ad aree coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale del Gal Fior d'Olivi. Quindi gli interventi da finanziarie devono riguardare obbligatoriamente strutture ubicate dei territori di <u>BITONTO, GIOVINAZZO, TERLIZZI.</u></p>
<p>Soggetti beneficiari</p>	<p>I soggetti beneficiari delle Azioni 1 e 4 della Misura 311 sono gli imprenditori agricoli in forma singola o associata.</p> <p>I giovani agricoltori che hanno già presentato, nell'ambito del Pacchetto Giovani, domanda di aiuto ammessa ai benefici a valere sulle predette Azioni della Misura 311, non possono partecipare al presente bando.</p> <p>Per l'Azione 1 la concessione degli aiuti è subordinata all'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (E.R.O.A.).</p> <p>I soggetti già iscritti nell'E.R.O.A. dovranno presentare copia del certificato d'iscrizione contestualmente alla presentazione</p>

	<p>della domanda di aiuto, mentre i soggetti non ancora iscritti o che hanno richiesto variazioni all'iscrizione, dovranno produrre il certificato d'iscrizione o di variazione a corredo della prima domanda di pagamento di acconto su Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) o a corredo della domanda di pagamento del saldo qualora non venga presentata alcuna richiesta di acconto (S.A.L.), pena la revoca degli aiuti con recupero di eventuali somme erogate quale anticipazione sul contributo concesso.</p>
<p>Modalità per la presentazione delle domande</p>	<p>I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it); - alla richiesta di accesso al portale SIAN, redatta secondo il modello disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it e da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica n.cava@regione.puglia.it; - alla richiesta di accesso al portale regionale, redatta su modello disponibile all'indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it, (da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: selezione311-az.1-4@innova.puglia.it, corredata anche dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto l'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di aiuto). Si specifica che l'accesso all'applicativo informatico "Piano di Sviluppo Aziendale" della Misura 311 è consentito solo ai tecnici agricoli abilitati; - alla compilazione di un elaborato tecnico-informatico (Piano di Sviluppo Aziendale) su applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo internet:

www.pma.regione.puglia.it.

Successivamente all'esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale potrà essere compilato sul portale regionale il Piano di Sviluppo Aziendale e sul portale SIAN potrà essere compilata, stampata e rilasciata la domanda di aiuto.

Il portale regionale www.pma.regione.puglia.it sarà operativo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P..

Il termine iniziale per il rilascio delle domande di aiuto sul portale SIAN è fissato al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul B.U.R.P. .

Il soggetto interessato a partecipare ad entrambe le azioni del presente bando deve presentare un'unica domanda di aiuto.

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN dovrà essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione riportata al successivo articolo 6, ed inviata - esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R, o corriere autorizzato - in plico chiuso indirizzato al GAL al seguente indirizzo GRUPPO DI AZIONE LOCALE FIOR D'OLIVI presso la sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, via I. Balbo, Strada Prov.le Terlizzi-Mariotto, 70038 Terlizzi BA.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

PSR PUGLIA 2007-2013 - PARTECIPAZIONE AL BANDO

MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON

AGRICOLE -

AZIONE/I

NON APRIRE

nonché il nominativo / ragione sociale del richiedente ed il relativo recapito postale.

Qualora lo stesso soggetto intenda partecipare ad entrambe le azioni, all'interno del plico occorre suddividere la

documentazione relativa a ciascuna Azione in due plichi chiusi, distinti con la lettera "A" quello relativo all'Azione 1 e con la lettera "B" quello relativo all'Azione 4. La copia cartacea della domanda di aiuto pluri-azione e la documentazione comune alle due Azioni deve essere contenuta in un ulteriore plico distinto con la lettera "C".

Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché elencati, non dovessero risultare all'interno del plico presentato, determinando così l'irricevibilità della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce una procedura a "**bando aperto - stop and go**" che consente la **possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del presente bando.**

A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte progressivamente alla verifica di ricevibilità, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.

La prima scadenza periodica per il rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN e per l'invio al GAL della copia cartacea della domanda di aiuto, corredata di tutta la documentazione necessaria, è fissata alla data del **30.06.2011**, senza possibilità di concedere alcuna proroga alla stessa.

	<p>Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle domande pervenute, al fine d'individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l'apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa per trenta giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a partire dal trentunesimo giorno.</p> <p>Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet www.galfiordolivi.it</p> <p>Eventuali domande di aiuto inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.</p>
<p>Documentazione</p>	<p>La documentazione da inviare al GAL nel plico chiuso è:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa agricola individuale ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 2. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante dell'impresa proponente o del titolare nel caso di impresa agricola individuale; 3. certificato di vigenza in originale di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata; 4. copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o affitto regolarmente registrato) da cui risulti la piena

disponibilità degli immobili condotti dal richiedente (terreni, fabbricati, etc.). In caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata complessiva o residua di almeno otto anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;

5. autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso;

6. copia cartacea del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) sottoscritta dal tecnico agricolo abilitato e dalla ditta richiedente, redatto on-line su apposito applicativo disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) finalizzato anche all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura 311 Azioni 1 e dell'attestazione di invio telematico dello stesso;

7. preventivi di spesa di tre ditte diverse in concorrenza, debitamente datati e sottoscritti, in caso di acquisto macchine, attrezzature e di realizzazione di impianti di cui al piano degli investimenti del P.S.A., nonché relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato inerente la scelta dei fornitori;

8. computo metrico estimativo relativo al programma degli investimenti proposti e quadro riepilogativo degli stessi a firma di un tecnico progettista iscritto al proprio ordine professionale corredato dagli elaborati tecnici relativi alle opere in progetto e il layout della sede operativa;

9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di cui all'Allegato C del bando;

10. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli impegni assunti, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

di cui all'Allegato D del bando;

11. attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, rilasciata da un istituto di credito nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta superiore a 100.000,00 euro di cui all'Allegato A del bando; nel caso di richiesta di aiuto per entrambe le Azioni, tale importo corrisponde alla somma della spesa prevista per le due Azioni;

12. per l'**Azione 1**: copia del certificato di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (in caso di richiesta per l'azione 1 e di soggetto già iscritto nell'elenco) o copia della richiesta di iscrizione o di variazione all'iscrizione nell'E.R.O.A., corredata da tutta la documentazione, prodotta alle Amministrazioni competenti (per i soggetti non iscritti o che hanno chiesto variazioni);

13. copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l'elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda in caso di richiesta da parte di società;

14. copia dell'atto con cui l'Organo amministrativo o l'Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l'autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di aiuto in caso di richiesta da parte di società;

15. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa all'importo di aiuti ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda con il regime de minimis (da presentarsi solo in caso di richiesta di aiuti per l'azione 4 – vedi Allegato B);

La documentazione innanzi descritta e presentata a corredo di ciascuna domanda di aiuto dovrà essere riportata in apposito elenco riepilogativo da allegare al plico unico o a ciascun plico

	<p>(A-B-C) in esso contenuto.</p> <p>Inoltre, al fine di valutare l'attribuzione dello specifico punteggio di cui ai criteri di selezione, dovrà essere prodotta una certificazione rilasciata dall'amministrazione comunale, attestante l'esistenza di aree, in ambito di periferie di edilizia residenziale pubblica, interessate da interventi di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP, etc.), nonché specifica cartografia dalla quale si evinca che tali aree sono limitrofe alla superficie agricola su cui insistono gli immobili oggetto di intervento ai sensi delle Azioni del presente bando.</p> <p>Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al fine dell'istruttoria della domanda di aiuto.</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>Sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azioni 1-4: l'ammodernamento, con interventi di adeguamento e ristrutturazione, dei locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti; - Azione 1: l'acquisto di attrezzature e altri beni necessari per la fornitura di ospitalità agrituristica ad eccezione dell'acquisto di beni non inventariabili (es. piatti, posateria, tovaglie, lenzuola, ecc.); - Azione 4: l'acquisto di attrezzature per la realizzazione e commercializzazione di prodotti artigianali, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzatura informatica. <p>I modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici ed a quelli adibiti a servizi. Per l'attività agrituristica, i lavori edili devono essere realizzati attraverso l'utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le norme tecniche attuative tese alla conservazione delle caratteristiche del paesaggio rurale pugliese, così come previste dal PUG (Piano Urbanistico Generale) o altri strumenti urbanistici vigenti nel comune di</p>

	<p>riferimento, dal Piano di Gestione delle Aree SIC, ZPS, Parchi nazionali e regionali e dal PPTR (Piano paesaggistico territoriale regionale), ove esistenti.</p> <p>Per ulteriori precisazioni relative ai criteri di ammissibilità delle spese si rimanda alle note contenute nel bando unico di riferimento.</p>
<p>Intensità dell'aiuto</p>	<p>Per entrambe le azioni, il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. L'importo massimo di spesa ammissibile ai benefici è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'azione 1, pari ad euro 358.580,00; • per l'azione 4, pari ad euro 68.000,00.
<p>Risorse finanziarie</p>	<p>Il GAL ha previsto nel proprio PSL risorse finanziarie pari ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.253.000,00 per l' Azione 1; • euro 204.000,00 per l' Azione 4.

Criteri di priorità e selezione dei progetti	Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella		
	Criteri di Selezione		Punteggi
	A	Imprenditore agricolo con azienda ricadente in area con complessivi problemi di sviluppo	4
	B	Imprenditore agricolo con azienda ricadente in area ad agricoltura intermedia	3
	C	Imprenditore agricolo di sesso femminile	3
	D	Imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni	2
	E/1	sostenibilità tecnico-economica e finanziaria dell'intervento	1
	E/2	sussistenza degli sbocchi di mercato	2
	E/3	utilizzo di tecniche ecocompatibili e alle specifiche caratteristiche dei servizi proposti anche in termini di offerta di servizi per la città	2
	E/4	salvaguardia o incremento occupazionale	2
			Max 7
	F	Aree agricole limitrofe ad ambiti di periferie di edilizia residenziale pubblica che ha presentato interventi di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP, etc)	2
	Per ulteriori note e precisazioni su punteggio massimo e modalità di riconoscimento dei punteggi succitati si rimanda al bando unico di riferimento.		
Note Generali	I contenuti del presente divulgativo non possono e non devono considerarsi esaustivi. Maggiori dettagli e procedure ufficiali di riferimento vanno presi dal bando ufficiale che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.galfiordolivi.it		
Informazioni ed approfondimenti	GAL FIOR D'OLIVI – sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, via I. Balbo, Strada Prov.le Terlizzi-Mariotto, 70038 Terlizzi BA TEL 080/3517193 email: info@galfiordolivi.it		

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 34

Interventi a favore dell'agriturismo

Articolo 1 - Obiettivi della legge

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

Articolo 2 - Attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC, singoli o associati e dai loro familiari di cui all' art. 230 bis del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività : a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri; c) organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell' azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell' azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Articolo 3 - Utilizzo locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali. A tal fine le Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

L'ERSAP è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione Riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristiche.

Articolo 4 - Promozione dell' offerta e della domanda turistica

La Regione finanzia le spese concernenti:a) la realizzazione di studi e indagini relative all' agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare l' ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.

L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia.

I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. La Regione, nell' ambito dei programmi di promozione agrituristica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell' offerta agrituristica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all' agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche coordinate dall' assessorato regionale al Turismo.

Articolo 5 - Elenco regionale degli operatori agrituristiche

Presso la Regione Puglia è istituito l' elenco degli imprenditori agricoli che praticano l' agriturismo.

All' elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all' art. 2 della presente legge che intendono praticare l' offerta agrituristica per almeno 60 giorni all' anno, ovvero dei familiari conviventi.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l' indicazione dei requisiti propri dell' azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L' iscrizione nell' elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- dall' Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- da un funzionario regionale dell' Assessorato al Turismo;
- da un funzionario regionale dell' Assessorato all' Agricoltura;
- da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato dall' Associazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo. L'istruttoria della domanda e l' accertamento dei requisiti occorrenti per l' iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio. Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo. Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.

Gli operatori iscritti nell' elenco beneficiano:

- a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;
- b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art.7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l' idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l' iscrizione nell'elenco è subordinata all' accertamento previsto al secondo

comma del successivo art. 10, concernente l' avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 6 - Obblighi agli operatori iscritti nell' elenco

L'operatore iscritto nell' elenco regionale ha l' obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dall' elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l' iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione.

Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente per territorio. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell' iscrizione comporta l' obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 7, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.

Articolo 7 - Iniziative finanziabili agli operatori agricoli

Per l' attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell' elenco di cui al precedente art. 5.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all' utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il restauro degli stessi;
- b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;

- c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);
- d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;
- e) realizzazione di aree attrezzate a verde;
- f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta in tende, roulotte e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni, per composizione del nucleo familiare, ricavano dall' agricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili.

Articolo 8 - Misura dei contributi

I contributi per l' iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative proposte da Enti locali o Enti pubblici i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo dell' 80%. I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo può essere concesso un mutuo decennale al tasso fissato per le opere di miglioramento fondiario.

Articolo 9 - Richiesta del concorso finanziario regionale

Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato regionale all' Agricoltura e Foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate: - da una relazione tecnico - economica che inquadri nel contesto della azienda agraria l' attività agrituristica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire; - dalla planimetria dei locali da destinare all' utilizzazione turistica, con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione all' elenco di cui al precedente art. 5.

Entro il 30 aprile successivo l' Assessorato all' Agricoltura, di concerto con l'Assessorato al Turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto previa istruttoria consistente nella verifica tecnico - economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della Commissione di cui al 4° comma del precedente art. 5.

Articolo 10 Concessione ed erogazione dei finanziamenti

La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente.

L'erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% dell' ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato regionale all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo. In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.

Articolo 11 Vincolo di destinazione

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.

L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.

Articolo 12 Caratteristiche delle strutture agrituristiche

I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità , sicurezza e decoro e devono essere dotate di

servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata. I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti. Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.

ALCUNI RIFERIMENTI SULL'ATTIVITA' AGRITURISTICA

L'imprenditore agricolo che intenda dedicarsi all'**agriturismo** deve tenere conto delle specifiche norme che disciplinano questa attività, tenendo presente che, siccome si tratta di materia su cui hanno competenza normativa le regioni, non dovrà fare riferimento alla legge quadro statale (L. 20 febbraio 2006 n. 96), bensì, esclusivamente alle **leggi regionali** (di cui questo sito riporta integralmente il testo).

Vi sono poi le norme che stabiliscono uno speciale trattamento fiscale dell'agriturismo (L. 413 del 1991), basato sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare; è comunque possibile rinunciare, determinando imponibile e IVA secondo il metodo ordinario basato sulla differenza fra costi e ricavi.

Infine, si applicano all'agriturismo molte norme generiche, come ad esempio:

- obbligo di dichiarazione, all'autorità di Pubblica Sicurezza, degli ospiti arrivati;
- autorizzazione o licenza edilizia, per gli interventi di recupero dei fabbricati;
- norme per la tutela della privacy;
- norme di autocontrollo sull'igiene alimentare;
- tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- abbonamento speciale per gli apparecchi televisivi;
- compensi SIAE per spettacoli e apparecchi TV e videosonori in genere;
- tassa sulla pubblicità per i cartelli stradali;
- licenza per servizio internet point al pubblico non alloggiato.

L'**agriturismo**, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è considerato attività agricola connessa. Ad esso, dunque, si applicano molte disposizioni di legge proprie dell'agricoltura. Ma per il fisco l'agriturismo è attività diversa da quella agricola in senso stretto (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura), e deve tenere una contabilità separata da quella agricola.

Nella contabilità dell'attività agrituristica non è sempre facile esporre alcune voci di costo, non distinte dai costi dell'attività agricola. Si prenda l'esempio della manodopera, che è agricola e spesso svolge mansioni miste, in parte propriamente agricole, in parte riferite all'agriturismo; oppure dell'energia

elettrica, dove un'unica utenza è in parte destinata all'agricoltura e in parte all'attività agrituristica.

Allo scopo di semplificare l'attribuzione di questi costi, con la legge n. 413 del 1991, è stato istituito per gli agriturismi un regime fiscale che prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

L'attività agrituristica è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, cioè a coloro che svolgono attività di coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura. L'attività agrituristica consiste fondamentalmente in quattro tipi di servizio che possono essere svolti anche singolarmente: - allestimento di alloggi per soggiorno, - somministrazione di pasti e di bevande costituiti almeno in parte da prodotti propri, - allestimento di aree attrezzate per il campeggio, - organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e didattiche. Le regole per lo svolgimento di tali attività sono fissate da leggi

regionali, coordinate da una legge-quadro dello Stato (la L. 20 febbraio 2006, n. 96), fermo restando che le attività agrituristiche devono essere tutte connesse all'attività agricola, cioè finalizzate sempre alla migliore valorizzazione delle risorse agricole (edifici esistenti e non più utili alla conduzione del fondo, prodotti aziendali, ambiente naturale, risorse culturali del luogo).

Per esercitare l'attività agriturbistica occorre il rilascio di una autorizzazione comunale previa verifica, da parte dell'autorità regionale, della complementarità dell'agriturismo rispetto all'attività agricola. Tale verifica viene effettuata verificando (a seconda delle disposizioni regionali) o la prevalenza del fatturato agricolo su quello agriturbistico, oppure la prevalenza delle ore di lavoro richieste per l'attività agricola sulle ore di lavoro richieste per l'attività agriturbistica. Quest'ultimo calcolo si effettua sulla base di tabelle convenzionali dei tempi di lavoro. L'operatore agriturbistico deve:

- avere l'autorizzazione comunale, - registrare gli ospiti in arrivo secondo le norme di pubblica sicurezza; - ottenere l'autorizzazione sanitaria per i locali di accoglienza e per quelli in cui si trattano generi alimentari;
- dotarsi del piano aziendale di autocontrollo igienico sanitario previsto per il trattamento delle sostanze alimentari (se svolge attività di trasformazione dei prodotti o di ristorazione);
- dotare di abilitazione sanitaria (libretto sanitario o frequentazione di corsi formativi, secondo norme regionali) le persone che si occupano dell'accoglienza e in particolare del trattamento di sostanze alimentari;
- non costruire nuovi edifici, ma utilizzare esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo;
- impiegare nella ristorazione la quota di prodotto proprio stabilita dalla Regione;
- rispettare tutte le norme generali attinenti i diversi servizi che presta (es. fiscali, smaltimento rifiuti, canoni televisivi, diritto d'autore per manifestazioni musicali, ecc.).

Per avviare una attività di agriturismo occorre l'autorizzazione rilasciata dal Comune. L'agriturismo è disciplinato da leggi regionali: non esiste dunque un

iter amministrativo unico per ottenere l'autorizzazione comunale per l'agriturismo, che è il documento necessario per poter esercitare l'ospitalità.

In generale, comunque, le Regioni hanno istituito un Elenco regionale o provinciale, dei soggetti idonei allo svolgimento dell'attività agrituristica. L'iscrizione in tale Elenco è subordinata alla verifica di alcuni requisiti soggettivi del titolare dell'attività (non deve aver avuto condanne per reati contro la salute e la sicurezza pubblica) e di alcuni requisiti dell'azienda (in base alla consistenza dell'attività agricola, si stabiliscono i limiti di ricettività per i diversi servizi agrituristici). La tenuta dell'Elenco, di solito, è affidata alle Province. La domanda di iscrizione all'elenco deve effettuarsi su apposita modulistica predisposta dalla Regione. Ottenuta l'iscrizione nell'Elenco, si possono eseguire le opere necessarie all'allestimento degli alloggi, degli spazi per campeggiatori, dei punti di ristoro, e dei servizi ricreativi o culturali, in modo da poter poi iniziare l'attività di agriturismo. Si ricorda che, all'attività agrituristica, possono essere destinati esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo; le nuove costruzioni non sono consentite.

Completati i lavori, quando tutto è pronto, si richiede l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica. Alla domanda, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile in Comune, occorre allegare il certificato di iscrizione nell'Elenco di cui sopra, il parere dell'autorità sanitaria sulla idoneità igienica di locali e attrezzature, e altri documenti che sono, caso per caso, indicati nelle istruzioni che accompagnano il modulo. Il parere dell'autorità sanitaria può essere sollecitato dallo stesso Comune, oppure richiesto direttamente alla ASL dall'interessato. Se si fa attività di ristorazione, o di preparazione della prima colazione, se quindi si manipolano generi alimentari, occorre dotarsi di un manuale aziendale di autocontrollo igienico sanitario, che la ASL esaminerà. Ove il Comune non risponda alla domanda entro un arco di tempo stabilito (60 o 90 giorni, a seconda delle Regioni), si applica il principio del silenzio assenso, per cui la domanda si intende accolta. Dal momento che si sostengono spese finalizzate all'agriturismo (es. per opere di restauro edilizio), inizia anche la "storia" fiscale dell'attività agrituristica, con la comunicazione all'ufficio IVA che, alla partita IVA del titolare dell'azienda, si riferisce anche questa attività. Di norma, ai sensi della Legge (statale) n. 413/91, art. 5, il

reddito imponibile dell'agriturismo si calcola secondo un regime forfetario, nella misura del 25% dei ricavi al netto dell'IVA; l'IVA si verserà pure forfetariamente, nella misura del 50% dell'IVA incassata con i corrispettivi dell'ospitalità. Si può tuttavia optare, con impegno triennale, per l'applicazione delle norme fiscali ordinarie, determinando, reddito imponibile e IVA da versare, per differenza fra entrate e uscite. Ove si applichi il sistema forfetario, non è ammesso considerare nel calcolo alcun costo; se invece si opta per il sistema ordinario, i costi di avvio e di esercizio dell'attività (e la connessa IVA) contribuiranno, in negativo, alla determinazione del reddito imponibile e dell'IVA da versare. L'aliquota IVA per pernottamenti (alloggio e campeggio) e ristorazione, è del 10%; per tutti gli altri servizi è del 20%. Per l'agriturismo si è anche tenuti al versamento al Comune della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), generalmente calcolata secondo le tariffe di alberghi e ristoranti. Altri oneri da tenere presenti riguardano l'abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi televisivi (TV nelle camere o in sala comune) e i corrispettivi dovuti alla SIAE per il diritto d'autore connesso con le riproduzioni videosegnaletica (TV, videoregistratori, computer, a disposizione degli ospiti) o per manifestazioni musicali, teatrali, ecc.

FARE AGRITURISMO IN PUGLIA: ALCUNE INDICAZIONI

L'art. 5 della Legge Regionale 34/85 ha istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

L'iscrizione **nell'elenco regionale degli operatori agrituristici** è condizione necessaria per ottenere da parte del comune l'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività agrituristiche.

Considerando, però, che le attività agrituristiche possono svilupparsi solo nelle aeree individuate come idonee dalle **amministrazioni provinciali** l'iscrizione ne consegue che è necessario preventivamente un provvedimento provinciale di approvazione.

Quindi, coloro i quali intendono svolgere attività agrituristiche devono:

- presentare domanda, in carta da bollo, **indirizzata al Comune** dove ha sede il centro aziendale corredata da tutta la documentazione di seguito elencata;
- i comuni trasmettono la richiesta alle amministrazioni provinciali competenti per territorio che curano l'istruttoria;
- al termine dell'istruttoria le amministrazioni provinciali trasmettono la domanda alla Commissione regione per l'attuazione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici presso l'Assessorato al Turismo;
- all'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici è necessario tornare al comune per ottenere l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività.

Ai sensi della Legge Regionale n. 12/1993 sono "alloggi agrituristici" i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all' Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 cc, esercitano un' attività diretta alla coltivazione del fondo. L' attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all' attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull' agriturismo. Non possono essere adibite all' attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell' imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell' art. 239

bis cc. I locali destinati all' esercizio di attività agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico – sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell' imprenditore agricolo. Per ogni camera da letto, l' arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti. L' utilizzo di immobili rurali per l' esercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dell' azienda ed essere siti, di norma, nell' ambito domestico dell' imprenditore o in contiguità dello stesso in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità . Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali. L' esercizio dell' attività agrituristica è soggetta ad autorizzazione comunale. Nella domanda per ottenere l' autorizzazione di esercizio l' interessato deve dichiarare:

- di essere iscritto nell' apposito albo regionale degli operatori agrituristici;
- generalità del dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni dell' azienda agricola;
- numero e ubicazione dei vani destinati all' attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiore a 60 giorni l' anno;
- prezzi massimi che s' intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

LA DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI –
PROVINCIA DI BARI
DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

- Relazione tecnico-economica delle attività agricole che si svolgono in azienda e di quelle agrituristiche da svolgersi, fornendo i relativi bilanci, ivi compreso l'utilizzo di mano d'opera delle due attività e dei requisiti che rendono possibile l'iscrizione;
- Planimetria della zona in scala 1:2000, estesa per un raggio di 200 metri dai fabbricati rurali;
- Corografia generale della zona, in scala 1:25000;
- Pianta dei fabbricati rurali in scala 1:100, evidenziando le seguenti zone ant e post intervento:
 1. zona destinata ad abitazione della famiglia rurale (colore verde)
 2. zona destinata ad attività agricola (colore rosso)
 3. zona da adibirsi ad attività agriturstica (colore giallo)
- Titoli di proprietà o di possesso dei terreni e visura catastale. In caso di locazione copia del contratto in cui sia espressamente permessa l'attività agriturstica, registrato e per un periodo di 15 anni;
- Copia Certificato Iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà come fac-simile allegato
- Concessione Edilizia Comunale, o preventiva Dichiarazione Comunale di non impedimento alla realizzazione delle opere per assenza di vincoli, per gli interventi che prevedono azioni su strutture murarie;

N.B. Tutti i suddetti documenti dovranno essere in duplice copia

La relazione tecnico-economica, la planimetria, la corografia e le piante dei fabbricati rurali dovranno essere datati, timbrati e firmati da un Tecnico Agrario iscritto regolarmente all'Albo.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 20____, ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, il/la sottoscritt_____ nat _____ a _____ il _____ residente a _____ Prov. _____ Cap _____ via _____ n. _____.

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- che per il triennio precedente la data di presentazione della domanda, non ho riportato condanne penali previste da uno degli art. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale e che non ho subito condanne in materia d'igiene, sanità e frode nella preparazione degli alimenti;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L.1423/56 e successive modificazioni;
- che l'attività agrituristica sarà in rapporto di concessione e complementarietà a quella agraria che rimarrà, comunque, principale;
- che la famiglia convivente si compone come risulta dal seguente prospetto:

Nr.Ord.	Cognome e Nome	Nascita		Rapporto con il/la Dichiarante
		Luogo	Data	

ai sensi della Legge 675/96, autorizzo al trattamento dei dati personali per gli adempimenti di cui alla L.R. 34/85.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, il _____

Il/La DICHIARANTE

ALLEGATO I del TRATTATO CE
Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
	24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa(Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

Esempi di prodotti non contenuti nell'allegato I del Trattato

L'elenco riportato è a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo

- I pani, i dolci, le paste, i gelati, cotto di fichi
- Prodotti apistici escluso il miele (ad es. pappa reale, propoli, polline, ecc.)
- Intrecci
- Produzione di oli essenziali, cosmetici e preparati naturali;
- Prodotti della lavorazione del legno
- Prodotti della lavorazione del ferro battuto per utensileria e per decorazione
- Prodotti della lavorazione della ceramica
- Prodotti della lavorazione della terracotta, del vetro, del marmo, della pietra, del mosaico, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi
- Prodotti della tessitura, della lavorazione della lana e della tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
- Prodotti delle attività di maniscalco, di "doma" di cavalli,
- il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone;
- le attività di trasformazione artigianale di alcuni prodotti agricoli svolte in piccole strutture di trasformazione già esistenti, come "metati" per l'essiccazione naturale delle castagne e mulini a pietra per la trasformazione "a freddo" di cereali e Castagne.

Il **Gruppo di Azione Locale (GAL) – FIOR D’OLIVI** nasce il 21 gennaio 2010 sotto forma di società consortile a responsabilità limitata mista pubblico privata, a capitale sociale maggioritario privato, con lo scopo di essere struttura di attuazione sul territorio Terlizzi, Bitonto e Giovinazzo degli Assi III e IV del PSR Puglia 2007/2013.

L’obiettivo generale del Piano di Sviluppo Locale (PSL) Fior d’Olivi “La ruralità locale tra innovazione e sviluppo” è quello di migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche (in coerenza all’obiettivo generale dell’Asse III del PSR).

I temi su cui si incentra il PSL Fior d’Olivi 2007-2013 sono:

- La valorizzazione delle risorse produttive locali e realizzazione dei relativi circuiti
- La valorizzazione delle risorse naturali e culturali

Oltre all’attuazione del PSL – Piano di Sviluppo Locale - il GAL si propone come Agenzia di Sviluppo del Territorio interfacciandosi con tutto il tessuto sociale ed economico per segnalare opportunità, per facilitare l’utilizzo di finanziamenti, per accompagnare le imprese nello sviluppo, per mettere in sinergia i settori produttivi e quelli sociali:

per creare, in sintesi, un nuovo modello di sviluppo integrato del territorio.

Il Gal è uno strumento nuovo per il territorio, un’occasione unica per tentare di trasformare in opportunità tutto il patrimonio insito nell’area nel quale viviamo, unendo virtualmente terra e mare, imprenditori e lavoratori, giovani ed anziani.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
(FEASR)



Assessorato
Risorse Agroalimentari
Regione Puglia



MINISTERO DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI



GRUPPO
AZIONE
LOCALE
FIOR
D'OLIVI



Comune di Bitonto



Comune di Giovinazzo



Comune di Terlizzi

GAL FIOR D'OLIVI S.c.r.l.

Sede legale: Comune di Terlizzi, Piazza 4 Novembre n. 19
Sede operativa: Nuovo Mercato dei Fiori di Terlizzi, via I. Balbo, Strada Prov.le
Terlizzi-Mariotto
70038 Terlizzi BA
TEL 080 35 17 193
FAX 080 35 14 929
Email: info@galfiordolivi.it
Pec: galfiordoliviscrl@legalmail.it
C.F. e P. IVA 07001610729